



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ALESSANDRIA

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LIUZZO	FABIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	LEONCINI	FRANCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	PALLAVICINO	ALBERTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 126/12
depositato il 24/02/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7J040204399 IRES-NON COMMER 2006
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ALESSANDRIA

proposto dai ricorrenti:

ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO DIOCESI DI TORTONA
VIA SEMINARIO 17 15057 TORTONA AL

difeso da:

CIPOLLA GIUSEPPE MARIA
STUDIO DALLERA
V. PRINCIPE TOMMASO DI SAVOIA 19 15057 TORTONA AL

difeso da:

DALLERA ANNA LUISA
V. PRINCIPE TOMMASO DI SAVOIA 19 15057 TORTONA AL

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 126/12

UDIENZA DEL

14/05/2014

ore 15:00

SENTENZA

N°

178/5/14

PRONUNCIATA IL:

14/5/2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11 GIU 2014

Il Segretario

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

L'Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero Diocesi di Tortona ha ricorso contro l'avviso di accertamento n T7J040204399 notificato il 29 dicembre 2011 per Ires 2006 eccependo ,-----
in via pregiudiziale : Violazione del contraddittorio;-----
violazione del diritto alla difesa e dell'imparzialità amministrativa;-----
nel merito:-----
violazione dell'art. 6 dpr 601/73 e di altra normativa del settore con inquadramento oggettivo e
soggettivo dell'attività dell'Istituto con equiparazione del fine religioso o di culto ai fini di beneficenza e
di istruzione con conseguente riduzione dell'aliquota Ires, con richiamo alle norme concordatarie e
sulla natura giuridica dell'ente e con riferimenti giurisprudenziali;-----
violazione art. 6 dpr 601/73 e altra normativa stante che il patrimonio dell'ente ha un vincolo di scopo;
non debenza delle sanzioni in forza del principio di affidamento e della buona fede, chiedendo quindi
l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.-----
L'agenzia si è costituita in giudizio respingendo punto per punto quanto sostenuto dalla parte
ricorrente nel ricorso, chiedendo alla Commissione di respingere il ricorso con vittoria di spese.
All'udienza odierna i rappresentanti delle parti riassumono e richiamano ognuno le proprie
conclusioni e quanto in atti. -----
sulla base delle tesi sostenute nella discussione e della documentazione in atti presentata dalle parti
questa Commissione ritiene che il ricorso debba essere accolto. -----
l'art. 6 comma 1 lett. C del Dpr 601/73 prevede la riduzione dell'aliquota Ires a favore degli enti il cui
fine per legge è equiparato ai fini di beneficenza ed istruzione, se riconosciuti agli effetti civili.
L'amministrazione Finanziaria ritiene, dunque che l'agevolazione non sarebbe di natura soggettiva ma
oggettiva, interesserebbe, cioè, non l'ente ecclesiastico in quanto tale, ma , piuttosto esclusivamente
le attività dello stesso svolte e rientranti tra quelle di religione o di culto di cui alla lettera B dell'art. 16
L.222/85. Il presupposto fondato sul concetto che l'agevolazione di cui si parla non avrebbe natura
soggettiva ma oggettiva non può essere condivisibile. Bisogna infatti verificare il tipo di equiparazione
prevista dalla normativa dei patti per gli enti ecclesiastici stante l'equiparazione tra il fine di religione e
di culto agli effetti civili e che gli stessi perseguono in forma costitutiva ed essenziale e quelli di
beneficenza o di istruzione. Riguardo a tale aspetto l' art. 7 comma 3 della L. 121/85 opera , ai fini
tributari, una doppia equiparazione:-----
assimila l'ente ecclesiastico dotato di personalità giuridica in sé considerato a quelli aventi fine di



beneficenza o di istruzione;-----
assimila le attività religiose e di culto, di cui alla lett.A dell'art. 16 della L. 222/85 a quelle di beneficenza o di istruzione. Con l'accordo tra lo Stato e la Santa Sede risulta evidente che l'intento specifico era di attribuire alla norma agevolativa una valenza soggettiva, rivolta, cioè all'ente ecclesiastico nella sua interezza e nella totalità delle proprie manifestazioni ed attività e non anche oggettiva. A fronte di un obiettivo dubbio riguardante l'interpretazione della norma agevolativa, si ritiene che il dubbio stesso debba essere risolto sulla base di una sistematica e storica interpretazione della norma stessa, nel senso conservativo degli intenti, a tal riguardo, contenuti nel preesistente Concordato che sicuramente accordava l'agevolazione nel senso soggettivo. Gli enti ecclesiastici riconosciuti ai fini civili. Hanno come forma costitutiva ed essenziale il fine religioso e di culto, essi cioè, per presunzione assoluta di legge realizzano prevalentemente ed immanentemente detto fine, di natura religiosa e non commerciale. Infatti, che gli enti ecclesiastici assumono, ope legis, la natura non commerciale è un dato riconosciuto anche dall'art. 149 del Tuir, che prevede la perdita della qualificazione di detta natura a carico degli enti che svolgono prevalentemente attività rilevante ai fini fiscali, nel quarto comma, ed esclude da tale possibilità proprio gli enti provenienti dall'ordinamento canonico e riconosciuti quali persone giuridiche agli effetti civili. Pertanto vista la natura prettamente non commerciale degli enti ecclesiastici, qualunque attività rilevante ai fini fiscali dagli stessi eventualmente esercitata non potrebbe che essere in rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto allo scopo principalmente perseguito che è quello appunto di religione e culto.-----

Inoltre attribuire all'agevolazione di cui trattasi una valenza oggettiva e non anche soggettiva significherebbe rendere di fatto non applicabile, per enti ecclesiastici riconosciuti agli effetti civili tale favorevole normativa. D'altronde ogni in dagine che ha per fine l'accertamento della sussistenza della prevalenza del fine religioso e di culto significherebbe non riconoscere la suddetta presunzione contenuta in un accordo di natura internazionale che, come tale, non potrebbe essere modificato unilateralmente da una normativa interna, e a maggior ragione non potrebbe essere messo in alcun modo in discussione da posizioni di natura giurisprudenziale, se pur autorevoli. Infine considerare che le attività esercitate possano partecipare alla formazione della base imponibile assoggettata all'aliquota Ires senza agevolazione significa addurre ipotesi di attività commerciale ovvero di attività di impresa che nella fattispecie non sono presenti per la modalità di organizzazione e di gestione dell'ente di cui invece si rileva la realizzazione diretta del fine istituzionale. Sulla base dele





N° 5

REG. GENERALE

considerazioni ed osservazioni su esposte si ritiene che la disposizione agevolativa vada interpretata, in combinato disposto con la normativa originata dai patti, in senso soggettivo e quindi con l'applicazione dell'ires agevolata. Considerata la natura interpretativa della normativa si ritiene giusto compensare le spese di giudizio.

N° 126/12

UDIENZA DEL

14/05/2014

ore

Il Presidente



DISPOSITIVO

Del pronunciamento emesso a fronte del ricorso n. 126/12

proposto da:
ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO DIOCESI DI TORTONA

contro:
AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ALESSANDRIA

La Commissione accoglie il ricorso - Spese compensate

Sezione

N° 5

REG. GENERALE

N° 126/12

UDIENZA DEL

14/05/2014

ore 15:00

Il Relatore

Il Presidente